

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-681	del 30/09/2014
Oggetto	Direzione Tecnica. Attivazione di tirocinio formativo e di orientamento per il Dott. Margelli Giacomo presso l'Area Attività Laboratoristiche della Direzione Tecnica di Arpa Emilia-Romagna.	
Proposta	n. PDTD-2014-684 del 26/09/2014	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente proponente	Dott.ssa Rossi Leonella	
Responsabile del procedimento	Rossi Leonella	

Questo giorno 30 (trenta) settembre 2014 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Attivazione di tirocinio formativo e di orientamento con il Dott. Margelli Giacomo presso l'Area Attività Laboratoristiche della Direzione Tecnica di Arpa Emilia-Romagna.

VISTI:

- la legge 34/06/1997, n. 196 *“Norme in materia di promozione dell’occupazione”*, con particolare riferimento all’art. 18 *“tirocini formativi e di orientamento”*;
- il DM 25/03/1998, n. 142 *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L 24/06/1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”*;
- l’art.1, comma 34, della legge 28/06/2012, n. 92 *“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”*;
- la legge della Regione Emilia-Romagna 1/08/2005, n. 17 e s.m.i. *“Norma per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”*, con particolare riferimento al capo IV *“Orientamento e Tirocini”*;
- la legge della Regione emilia-romagna 19/07/2013, n. 7 *“Disposizioni in materia di Tirocini. Modifiche della Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità sul lavoro”*;
- la Disciplina delle frequenze temporanee presso le strutture di Arpa Emilia-Romagna, approvata con D.D.G. n. 55 del 27/05/2013;

RICHIAMATO:

- il Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPA adottato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, ai sensi del quale l'adozione degli atti connessi all'assegnazione di borse di studio ed allo svolgimento di stage o tirocini formativi è attribuita, secondo le rispettive competenze, ai Direttori di Nodo;

PREMESSO:

- che l'Università degli studi di Bologna, rientrando tra i soggetti contemplati nell'art. 26 della LR n. 17/2005 e s.m.i., previa Convenzione approvata con D.D.G. n. 80 dell’11/11/2013, promuove un tirocinio formativo e di orientamento per il dott. Margelli Giacomo, sulla base del progetto individuale e di apposita convenzione, che si allegano sub A) e sub B) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

PREMESSO INOLTRE:

- che il periodo di tirocinio va dal mese di ottobre 2014 fino al mese di marzo 2015;
- che il tirocinante possiede il requisito previsto dall'art. 25 L.R. 17/2005, ovvero ha conseguito la laurea entro i 12 mesi dalla data di attivazione del tirocinio;

- che il Tutor Universitario è la Prof. Rossella Miglio;
- che il Tutor Aziendale è la Dott.ssa Leonella Rossi;

CONSIDERATO:

- che l'Area Attività Laboratoristiche della Direzione Tecnica di ARPA è disponibile ad accogliere il dott. Margelli Giacomo, consentendogli di svolgere un periodo di tirocinio secondo le modalità e gli obiettivi descritti nel progetto formativo, allegato sub A);
- che l'Università degli Studi di Bologna ha assicurato il tirocinante ai sensi della normativa vigente, sia per gli infortuni, sia per la responsabilità civile verso terzi;
- che il tirocinio si svolgerà secondo le modalità e i tempi previsti nel citato progetto formativo;

DATO ATTO:

- che il costituendo rapporto con il dott. Margelli Giacomo oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo a carico di Arpa;
- che al tirocinante sarà corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio secondo quanto stabilito dalla L.R. 7/2013, pari a euro 450,00/mese (più IRAP), per complessivi euro 2.929,50 (IRAP compresa);
- che il dott. Margelli Giacomo non potrà fare valere nei confronti di Arpa alcun diritto di retribuzione, indennità o quant'altro compete a chi è legato da rapporto di lavoro subordinato;

RITENUTO:

- di approvare lo svolgimento del tirocinio formativo del dott. Margelli Giacomo presso l'Area Attività Laboratoristiche della Direzione Tecnica di ARPA, sede di Bologna – Via Po, 5, quale modalità formativa non costituente rapporto di lavoro, finalizzato, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

SPECIFICATO:

- che la liquidazione dell'indennità per la partecipazione al tirocinio sarà a cura della Direzione Tecnica di Arpa previa dichiarazione della Responsabile dell'Area Attività Laboratoristiche, Dott.ssa Leonella Rossi, in cui si attesti il regolare svolgimento dell'attività da parte del tirocinante;
- altresì, che rimane a carico dell'Ente promotore l'invio telematico della convenzione e del progetto formativo ai soggetti individuati nell'art. 26 sexies della L.R. n. 17/2005 nonché l'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL;

SU PROPOSTA:

- della responsabile dell'Area Attività Laboratoristiche, Dott.ssa Leonella Rossi, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO INOLTRE:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento la stessa Dott.ssa Leonella Rossi;
- del parere di regolarità contabile espresso del Responsabile dell'Area Bilancio e Contabilità economica;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, il tirocinio formativo e di orientamento del Dott. Margelli Giacomo quale modalità formativa non costituente rapporto di lavoro, finalizzato, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali e a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
2. di dare atto che il tirocinio formativo e di orientamento si svolgerà sulla base del progetto individuale e dell'apposita convenzione, che si allegano sub A) e sub B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di dare atto che il suddetto tirocinio avrà durata di mesi sei a decorrere dal mese di ottobre 2014 fino al mese di marzo 2015;
4. di dare atto che al tirocinante sarà corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio secondo quanto stabilito dalla L.R. 7/2013, pari a euro 450,00/mese (più IRAP), per complessivi euro 2.929,50 (IRAP compresa);
5. di dare atto che il costo complessivo di euro 2.929,50, relativo al presente provvedimento, ha natura di "borse di studio e stage", è a carico dell'esercizio 2014 per la quota di euro 1.464,75 e dell'esercizio 2015 per la quota di euro 1.464,75 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al progetto VAP14 – DTLAB;
6. di dare atto che il tirocinio in oggetto, oltre a non configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro, non comporta alcun vincolo per ARPA.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

Schema

PROGETTO DI TIROCINIO
(LEGGE REGIONALE N. 17/2005 art. 24 comma 2)

Rif. Convenzione Stipulata in data

Tirocinante:

Nominativo Giacomo Margelli

Nato a Porretta Terme Prov. Bologna il 21 agosto 1992

Cittadinanza Italiana

Se extra UE:

permesso di soggiorno n°..... Scadenza il

oppure

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n° data rilascio

Residente a Osteria Grande Prov. Bologna

Via San Giovanni n° 822 Tel. 051945024

e-mail giacomo.jack@hotmail.it

Codice Fiscale MRGGCM92M21A558X

Titolo di studio Laurea in Scienze statistiche(curriculum bio-demografico)

Titolare della seguente tipologia di reddito..... (solo per tipologia b) e c)

Tipologia di tirocinio

X tirocini formativi e di orientamento (art. 25 comma 1 lett. a))

Beneficiario con titolo di studio Laurea in Scienze statistiche (curriculum bio-demografico)

Conseguito il 11/07/14

tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (art. 25 comma 1 lett. b))

Beneficiario

- disoccupato
- lavoratore in mobilità
- inoccupato
- lavoratore in regime di cassa integrazione (accordo siglato in data

tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento ex art. 25 comma 1 lett. c

Beneficiario

- Persona con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999
- persona svantaggiata ai sensi della legge n. 381 del 1991
- richiedente asilo o titolare di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Soggetto Ospitante:

Ragione Sociale e Sede Legale Arpa Emilia-Romagna, via Po 5, 40139 Bologna

Codice Fiscale/P IVA 04290860370

Tel. ...0516223808..... e-mail dirgen@cert.arpa.emr.it

Numero totale degli addetti nell'unità produttiva di riferimento Attività Area Laboratoristica n.3 addetti di cui a tempo indeterminato 3

Numero dei tirocinanti attualmente ospitati nell'unità produttiva di riferimento 0

Settore economico produttivo (classificazione ATECO2007¹) 841230

Sede del tirocinio Direzione Tecnica presso Direzione generale di Arpa Emilia-Romagna

Stabilimento/reparto/ufficio Area Attività Laboratoristiche

Qualifica di riferimento del SRQ (Codice NUP)² 4143

Profilo professionale di inserimento ISTAT³ 2.1.1.3.2

Durata e periodo del tirocinio: dal 01/10/2014 al 31/03/2015

Tempi di accesso ai locali aziendali 25 ore alla settimana

Tutori

Responsabile didattico/organizzativo⁴ Rossella Miglio

Tel.

Responsabile del tirocinio D.ssa Leonella Rossi

Ruolo nell'azienda Responsabile Area Attività Laboratoristiche

Tel. 051/6223808

Polizze assicurative

Infortuni sul lavoro assicurati presso INAIL con "Gestione per Conto"

Responsabilità civile posizione n 0026.5106193.62 con compagnia assicuratrice UNIPOLSAI, scad. 28/02/2017

Indennità

€ 450,00/mese

Altro

(nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005)

¹ <http://www.istat.it/it/archivio/17888>

² <http://formazione lavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche>

³ <http://cp2011.istat.it/>

⁴ **Professore o ricercatore** dell'Università di Bologna

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO

Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica⁵

Applicazione di tecniche statistiche adeguate alla predisposizione di modelli di analisi del rischio

Attività previste per l'acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza

Elaborazione Statistica dei risultati analitici relativi al controllo delle acque potabili. Degli acquedotti emiliano romagnoli

Attività previste per l'acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze Supporto alla messa a punto di reportistica quali-quantitativa relativa alle acque potabili

Per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro

Attività didattiche ulteriori concordate tra soggetto promotore e soggetto ospitante per il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio:-----

Effettuate a cura di -----

L'acquisizione della/delle Unità di competenza prevista/e verrà attestata tramite rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013.

Il servizio SRFC verrà erogato da **Alma Mater Studiorum – Università di Bologna**

Obblighi del Tirocinante

- Seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza.
- Garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Obblighi del soggetto ospitante e del soggetto promotore

- Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all'art. 25 della legge regionale n. 17/2005.
- Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.
- Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione di almeno una unità di competenza della qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità.

....., (data)

.....
(Il Presidente della Scuola)

.....
(Firma del tutor accademico)

.....
(Firma per il soggetto ospitante)

.....
(Firma del tirocinante o di chi esercita la tutela legale)

Schema

Convenzione per la realizzazione di tirocini

N. del
(LEGGE REGIONALE 17/2005 art. 24 comma 2 e s.m.i.)

ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna, con sede legale in Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, di seguito denominato Soggetto promotore, rappresentato dal Prof. Renzo Orsi, (C.F. RSORNZ45T04H678C) in qualità di Presidente della Scuola di Economia, Management e Statistica

E

Arpa Emilia-Romagna con sede legale in Via Po 5 40139 Bologna, codice fiscale/partita I.V.A. 04290860370, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" esercente l'attività di Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, rappresentata dal dott Franco Zinoni, domiciliato per la carica in Largo Caduti del Lavoro 6 – 40122 Bologna

PREMESSO

Che, al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti richiamati all'art.26, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 e s.m.i. possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti individuati al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 e s.m.i.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 e s.m.i. il soggetto ospitante Arpa Emilia-Romagna si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetto in tirocinio a promozione di ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna.

Art. 2

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 e s.m.i. non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo individuale di cui all'art. 24, comma 2 della LEGGE REGIONALE 17/2005 e s.m.i. è seguito e verificato da un tutore responsabile didattico-organizzativo posto a disposizione dal soggetto promotore, e da un responsabile del tirocinio, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo individuale secondo lo

schema di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n.17 e s.m.i.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Art. 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività non coerenti con gli obiettivi del tirocinio esplicitati nel progetto individuale.

2. Il soggetto ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed in particolare dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.

4. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento, al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.

5. Il soggetto promotore invia alla Regione Emilia-Romagna, entro i termini previsti per la comunicazione obbligatoria di cui al precedente punto 2, la presente convenzione, unitamente al progetto formativo, con le modalità previste all' art 24 comma 4 della L.R. 17/2005, che la Regione medesima mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della L.R. 17/2005.

6. Al tirocinante deve essere garantito l'accesso a tutte le conoscenze e la capacità necessarie all'acquisizione della/delle unità di competenza previste

nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, comma 5, della legge regionale n. 17/2005.

7. L'assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l'INAIL e per responsabilità civile verso terzi è a carico di ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna (soggetto promotore).

Art. 5

Ai sensi dell'art. 26 *bis* della legge regionale n. 17/2005 e s.m.i. il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva;
- e) di non aver effettuato altro tirocinio non curriculare con i tirocinanti individuati.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 e s.m.i. viene corrisposta al tirocinante, per la partecipazione al tirocinio l'indennità di partecipazione di € 450 mensili salvo i casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 e s.m.i.

Art. 7

1. In caso di inosservanza degli obblighi posti dal precedente articolo 5, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per un periodo di dodici mesi.
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione o nel progetto formativo individuale, nonché ai commi 3 e 5 dell'art. 24 della legge regionale 17/2005 e s.m.i., al soggetto promotore e al soggetto ospitante, nell'ambito delle rispettive responsabilità, è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 12 mesi.
3. L'omesso o ritardato invio della convenzione e del progetto formativo per via telematica comporta l'irrogazione a carico del soggetto promotore di sanzione amministrativa, negli importi di cui all'art. 19, comma 3, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92, "la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravità dell'illecito

commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689”.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, ferma restando l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni in esse previsti, i tirocini attivati saranno immediatamente interrotti.

(firma per il soggetto promotore) Prof. Renzo Orsi_____

(firma per il soggetto ospitante) dott. Franco Zinoni_____

N. Proposta: PDTD-2014-684 del 26/09/2014

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Attivazione di tirocinio formativo e di orientamento per il Dott. Margelli Giacomo presso l'Area Attività Laboratoristiche della Direzione Tecnica di Arpa Emilia-Romagna.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 29/09/2014

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
